



ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Sec. I grado
86046 San Martino in Pensilis (Campobasso)
Via F.lli Fusco, 2

Cod. Fisc. 90007890701 – **C.M.:** CBIC82000C **E-Mail:** cbic82000c@istruzione.it **Tel.** 0875-604711
Sito Internet: www.icsanmartinoinpensilis.it

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Deliberato il 14/02/2014

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite;
- le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano:
 - l'entrata nell'edificio fino all'uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
 - i cambi d'ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un'aula all'altra;
 - le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
 - gli intervalli;
 - l'entrata posticipata - l'uscita anticipata - i ritardi;
 - l'uscita dalla scuola di studenti che abbiano scelto tale opzione in alternativa all'ora di religione;
 - l'assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione;
 - lo sciopero del personale;
 - la procedura da adottare in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
 - l'evacuazione dall'Istituto
 - le attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADOTTANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

SEZIONE I: VIGILANZA GENERALE

ART. 1 ORARIO DELLE LEZIONI

L'orario delle lezioni viene formulato e pubblicato, all'inizio di ogni anno scolastico, dal Dirigente Scolastico.

ART. 2 INGRESSO DEGLI STUDENTI E SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

E' consentito agli studenti l'ingresso a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per gli studenti si applica la regolamentazione prevista nell'ultimo comma del successivo art. 6.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente, assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Si precisa che non è autorizzata l'uscita degli studenti dall'aula per il cambio d'ora.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curricolare, nonché le attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola organizzate dall'Istituto e regolamentate dal Dirigente Scolastico con apposite circolari attuative.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno.

Durante le lezioni non è consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo (alcuni minuti) tranne eccezioni autorizzate dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza autorizzazione, il docente avviserà il collaboratore scolastico in servizio nella zona di competenza e/o l'Ufficio di Presidenza, i quali provvederanno ad accertare la presenza dell'alunno/a e il suo rientro in aula.

Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (attività con un altro insegnante, corsi di italiano per stranieri, sportelli di recupero, ecc..) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro di classe.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Responsabile della vigilanza nella succursale, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per la durata dell'intervento.

Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Docenti di sostegno/Educatori ed assistenti alla persona

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori cui sono affidati, dentro e fuori dell'aula, studenti con disabilità impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

ART. 3 CAMBI DELL'ORA DI LEZIONE

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio dell'ora di lezione, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio.

Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero al Responsabile della vigilanza nella succursale.

ART. 4 INTERVALLI – MENSA – PRE/POST SCUOLA

La vigilanza sugli studenti durante gli intervalli è effettuata dai docenti incaricati dal Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, con apposita circolare che definisce gli spazi, i tempi, le modalità e i turni di vigilanza. Per l'anno in corso si predispongono quanto segue:

- Secondaria di 1° grado e Scuola primaria: gli studenti sono tenuti ad uscire dalle proprie aule e sostare nei corridoi del proprio piano, non possono recarsi in altri piani, né possono restare in aula; questa regola verrà meno se uno o più studenti presentano certificazione medica che impedisce la deambulazione oppure la classe è in punizione, in entrambi i casi l'intervallo viene effettuato all'interno dell'aula. La vigilanza effettuata dai docenti deve essere così regolamentata: i primi 5 minuti saranno effettuati dai docenti dell'ora che precede l'intervallo gli ultimi 5 minuti dal docente dell'ora successiva. I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed

il cortile. Gli stessi provvedono anche a segnalare alla Vicepresidenza, ovvero al Responsabile della vigilanza nel plesso, l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione. Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

- Scuola dell'infanzia: durante la mensa le due insegnanti di ciascuna sezione della scuola dell'infanzia saranno presenti contemporaneamente al fine di raddoppiare la vigilanza in un contesto più complesso onde evitare ogni pericolo per i bambini. Per lo stesso motivo, durante la mensa, i collaboratori scolastici saranno presenti ed effettueranno anch'essi la vigilanza sui bambini e aiuteranno le maestre nell'igiene e nella pulizia personale dei bambini.

Durante il servizio di pre e post scuola la vigilanza dei bambini è affidata al personale nominato dall'amministrazione comunale di San Martino In Pensilis.

ART. 5 TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula.

Al fine di assistere l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che alle porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta sorveglianza nel passaggio degli studenti.

ART. 6 ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO / MODIFICA DELL'ORARIO DELLE LEZIONI/ AMMISSIONE DEI RITARDI ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO

L'entrata posticipata dell'alunno/a può essere concessa dietro richiesta scritta sul libretto personale dal genitore o da chi ne fa le veci. La richiesta deve essere valutata dal DS o da un suo delegato, ovvero dal Responsabile della vigilanza nel plesso, che accerteranno l'autenticità della firma; il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di ingresso dello studente ritardatario sul registro di classe. L'uscita anticipata può essere concessa dietro richiesta scritta sul libretto personale dal genitore o da chi ne fa le veci. La richiesta, deve essere valutata dal DS o da un suo delegato, ovvero dal Responsabile della vigilanza nel plesso, che accerteranno l'autenticità della firma; il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di uscita dello studente nel registro di classe.

Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ssa uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni se non accompagnato dal genitore, o da chi ne fa le veci.

Nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, verrà avvisata la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, potrà lasciare l'Istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci.

AMMISSIONE DEI RITARDI L'ammissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore ai cinque minuti potrà essere effettuata all'inizio dell'ora successiva, previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, ovvero del Responsabile della vigilanza nel plesso, i quali valuteranno le ragioni del ritardo. Per tutti i ritardi dovrà essere presentata giustificazione entro il giorno successivo. Gli alunni in ritardo saranno vigilati dai collaboratori scolastici, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico.

PERMESSI PERMANENTI PER ENTRATE ED USCITE ANTICIPATE I genitori degli studenti che abbiano necessità di un permesso permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata devono, previa presentazione della documentazione necessaria, farne richiesta all'Ufficio di Presidenza. Il permesso di uscita anticipata potrà essere rilasciato a condizione che a prelevare i ragazzi da scuola siano essi stessi o un loro delegato.

Tale autorizzazione permanente deve essere annotata sul libretto dello studente e sul registro di classe

ART. 7 USCITA DALLA SCUOLA DI STUDENTI CHE ABBIANO SCELTO TALE OPZIONE IN ALTERNATIVA ALL'ORA DI RELIGIONE

Agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto.

Agli studenti che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito viene garantita la disponibilità di un'aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

ART. 8 VIGILANZA TRA LA FINE DELLE LEZIONI E L'INIZIO DI ATTIVITÀ POMERIDIANE

E' consentito agli studenti di permanere nei locali dell'Istituto nell'arco di tempo compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, attività teatrali o musicali ecc...). Al fine di garantire loro un'adeguata sorveglianza, si precisa che nella fascia oraria compresa tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane è consentita agli studenti la permanenza esclusivamente nell'aula (ex sala insegnanti) posta al piano terra, per la consumazione dei pasti. Nella suddetta zona, nell'orario sopra indicato, è predisposta la presenza di un collaboratore scolastico secondo il piano di sorveglianza dettato dal Dirigente scolastico.

ART. 9 ASSENZA DEL DOCENTE OVE NON NE SIA POSSIBILE LA SOSTITUZIONE

In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti, divisi in gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi.

ART. 10 SCIOPERO/ ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE

In caso di sciopero del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, e annotazione sul libretto degli studenti, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola. In caso di assemblea sindacale le famiglie saranno tempestivamente avvisate e gli alunni entreranno a scuola a seconda dell'orario fissato dai sindacati per l'assemblea.

Qualora non risultasse possibile garantire la vigilanza sugli studenti, questi potranno essere congedati da scuola, previa comunicazione con fonogramma o con sms alle famiglie.

ART. 11 PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile della vigilanza nel plesso, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118)
- L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da consegnare in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, lo studente dovrà essere accompagnato da un collaboratore scolastico. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

ART. 12 VIGILANZA IN CASO DI EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione in vigore.

Si precisa che in ciascuna aula dell'Istituto sono affisse le "Norme di comportamento in caso di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

SEZIONE II: VIGILANZA NELLE PALESTRE

ART. 13 UTILIZZO DELLE PALESTRE

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel POF.

In via eccezionale l'Ufficio di Presidenza può concedere l'uso della palestra per altre attività scolastiche, ferma restando la responsabilità di coloro che ne usufruiscono per eventuali danneggiamenti alle strutture ed agli attrezzi.

ART. 14 ACCESSO ALLE PALESTRE Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di educazione fisica. L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità. È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

ART. 15 RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra.

Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

L'eventuale infortunio, del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della stessa giornata in cui è avvenuto l'infortunio.

E' compito del collaboratore scolastico di turno chiudere a chiave, durante le ore di lezione, il locale spogliatoio, ove sono situati gli armadietti utilizzati dagli studenti per riporre gli indumenti e gli oggetti personali. Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisica, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Gli alunni che abbiano necessità motivata di recarsi negli spogliatoi, previa autorizzazione del docente, sono affidati alla sorveglianza del collaboratore scolastico in servizio.

Il turno di sorveglianza del personale ATA, in palestra, è affidato a un collaboratore scolastico del piano di provenienza della classe secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.

ART. 16 COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina.

E' fatto altresì obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente attrezzature e sussidi sportivi.

E' fatto divieto agli studenti, durante la lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche.

Per la stessa ragione è fatto divieto di partecipare alle attività in palestra agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del corpo esposte al rischio di subire danni all'integrità fisica.

Nelle palestre è assolutamente vietato consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere.

Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.

ART. 17 ESONERO DALLE LEZIONI

In caso di necessità di esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica.

Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività. In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di educazione fisica.

ART.18 DANNEGGIAMENTI

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione. Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino; laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe, secondo quanto disposto nel vigente Regolamento di disciplina.

ART.19 TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI IN PALESTRA

Durante il trasferimento dei ragazzi dalla classe alla palestra e dalla palestra alla classe il docente di educazione motoria è tenuto a prelevare i propri studenti dalla classe di appartenenza e riaccompagnarli in classe a lezione terminata. Durante il trasferimento gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento corretto ed educato.

SEZIONE III

VIGILANZA NEI LABORATORI E NELLE AULE DI STRUMENTO MUSICALE

L'Istituto ritiene indispensabile creare attorno ai laboratori un'atmosfera di condivisione e corresponsabilità, che coinvolga sia i docenti che gli studenti nel rispetto di poche ma indispensabili regole di accesso e di utilizzo delle apparecchiature presenti nei laboratori stessi.

VIGILANZA NELLE AULE DI STRUMENTO MUSICALE

ART. 20 ACCESSO ED UTILIZZO DELLE AULE

Le aule di strumento musicale sono una struttura dedicata prevalentemente alla formazione degli studenti che frequentano l'indirizzo di strumento musicale. Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti o esperti esterni e rivolti a studenti e/o personale interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. Non è consentito l'ingresso e l'utilizzo dell'aula a studenti e/o altro personale non specificamente autorizzato.

L'utilizzo dell'aula è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico e affisso sulla porta del locale stesso.

Il docente di strumento musicale consentirà l'accesso nel laboratorio agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione in base all'orario predisposto.

ART. 21 RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE E DEL PERSONALE ATA

La vigilanza nelle aule di strumento musicale è affidata ai docenti di strumento musicale. Durante le lezioni di musica d'insieme, tutti i docenti devono essere presenti e vigilare su tutti gli alunni.

I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente in orario segnalerà tempestivamente alla Presidenza, mediante apposita dichiarazione/relazione sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, evidenziandone tempi, ora e modalità.

ART. 22 COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono al proprio ruolo di studente, mirato alla serietà, all'autocontrollo ed alla disciplina. Le attrezzature della scuola devono essere utilizzate secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che li utilizzino sono responsabili del corretto uso degli stessi. Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul registro di classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del Regolamento di disciplina vigente.

ART. 23 DANNEGGIAMENTI

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature o degli strumenti è tenuto a segnalarlo immediatamente all'Ufficio di Presidenza, in modo che si possa provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Lo studente è tenuto a verificare all'inizio della lezione l'integrità delle attrezzature e degli strumenti presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.

Ove, al termine della lezione, si riscontrino attrezzature, strumenti o arredi danneggiati per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto sarà ad esso addebitata. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni saranno addebitati all'intera classe.

VIGILANZA NEI LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICO

ART. 24 ACCESSO ED UTILIZZO DEI LABORATORI INFORMATICI E LINGUISTICO

Il docente in orario ritira le chiavi del laboratorio all'inizio dell'ora e le riconsegna al termine dell'attività al collaboratore scolastico incaricato della loro custodia. L'accesso ai laboratori è consentita agli studenti solo in presenza del docente.

In ciascun laboratorio di informatica sono esposte le schede tecniche di sicurezza in prossimità delle attrezzature. All'ingresso nel laboratorio informatico il docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione.

La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata al collaboratore scolastico Franco Esposito, che ne ha le competenze. Egli provvede al regolare funzionamento delle apparecchiature, nonché alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi. Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori.

L'orario del laboratorio informatico viene predisposto ed affisso in ciascuno dei laboratori all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali corsi, tenuti da docenti o esperti esterni e rivolti a personale interno o esterno, dovranno necessariamente aver luogo nel pomeriggio o, preferibilmente, al di fuori dell'orario scolastico curricolare.

Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato, per stampare, scrivere o effettuare altre attività non inerenti la lezione in corso.

ART. 25 RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE E DEL PERSONALE ATA

La vigilanza nei laboratori di informatica e in quello linguistico è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio.

I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente è tenuto a segnalare eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione se non specificamente autorizzati dalla Presidenza.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori informatici senza assistenza di un docente.

ART. 26 COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E DEGLI UTENTI

A tutti gli studenti è fatto obbligo di osservare un comportamento consono alla propria figura professionale, mirato alla serietà, all'autocontrollo ed alla disciplina.

Nel caso in cui uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro di Classe; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Per mantenere ordine e pulizia nei laboratori di informatica e per non ostacolare il lavoro degli altri, tutti coloro che utilizzano i laboratori sono tenuti a non lasciare tabulati, carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sui tavoli o sulle sedie.

Non viene garantita in alcun modo la permanenza dei dati salvati nelle cartelle di uso comune a tutti gli utenti.

È fatto obbligo allo studente di rispettare scrupolosamente le istruzioni del docente e di utilizzare correttamente le apparecchiature e i sussidi informatici.

L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse del web deve essere coerente con l'attività didattica.

È vietato agli utenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati; le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori o dal personale tecnico.

Il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da parte degli studenti. Pertanto egli ha l'obbligo di ammonire gli studenti che effettuino accessi a siti privi di valenza didattica o di contenuto diseducativo, e laddove gli studenti persistano nel navigare sui predetti siti, ha l'obbligo di interrompere l'attività che prevede il collegamento a Internet. Ai sensi della vigente normativa è vietata l'installazione di programmi per i quali l'Istituto non dispone delle relative licenze. Per i programmi freeware i docenti devono richiedere al responsabile dei laboratori l'autorizzazione all'installazione. Questi, valutate le caratteristiche del programma ed i requisiti del sistema richiesti, si esprime per iscritto in merito alla possibilità di autorizzare l'installazione. Non è consentito utilizzare supporti rimovibili personali senza l'autorizzazione dei docenti; comunque ove studenti e docenti intendano utilizzare supporti rimovibili, prima dell'apertura dei file devono effettuare una scansione con il programma antivirus disponibile sulla macchina. In caso di difficoltà gli interessati possono richiedere l'aiuto del docente. L'inosservanza di tale norma può contribuire a diffondere virus sul PC e da quest'ultimo all'intera Rete. Pertanto, in caso di danni alle macchine e/o ai dati il responsabile dell'infezione subirà sanzione disciplinare. Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente civile e penale in tema informatico e telematico; pertanto essi si assumono la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi software non autorizzati.

Ai sensi della normativa vigente nei laboratori informatici è assolutamente vietato introdurre e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere, modificare la configurazione di PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare file, se non di proprietà esclusiva dell'utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche, rete ecc...

Art. 27 Danneggiamenti

Chiunque, studenti e docenti, riscontrino danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature è tenuto a segnalarlo immediatamente al responsabile del laboratorio in modo che si possa provvedere alla riparazione. Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti. Se al termine della lezione si riscontrino danni alle attrezzature o agli arredi per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

SEZIONE IV VIGILANZA FUORI SEDE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

PREMESSA

Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, l'Istituto delibera, in ciascun anno scolastico, di organizzare autonomamente viaggi d'istruzione, scambi culturali, visite guidate, uscite didattiche che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo.

Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione.

Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo.

In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività.

Il presente regolamento si applica alla vigilanza durante:

- i viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere;
- le visite guidate di una giornata senza pernottamento e/o le uscite didattiche in orario curricolare o extracurricolare presso mostre, monumenti, musei, teatri, cinema, località di interesse storico - artistico ecc.;
- i viaggi connessi ad attività sportive, escursioni, partecipazione a manifestazioni sportive;
- le partecipazioni ad iniziative promosse da enti istituzionali e/o privati.

Le attività di cui sopra verranno di seguito indicate come "attività fuori sede"

COMPORAMENTO DEGLI STUDENTI

ART. 28 OBBLIGO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.

Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, aziendali o familiari ospitanti, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente. Prima della partenza, gli studenti dovranno sottoscrivere il documento "Impegni assunti dallo studente partecipante al viaggio di istruzione".

ART. 29 RIENTRO ANTICIPATO IN SEDE

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Eventuali episodi d'indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

Secondo quanto stabilito nel Regolamento di disciplina, sarà posto a carico degli studenti il risarcimento di eventuali danni dagli stessi provocati.

ART. 30 ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' FUORI SEDE

Ciascun Consiglio di classe può deliberare l'esclusione del/degli alunno/alunni dall'attività fuori sede, previa valutazione del relativo profilo disciplinare, anche tenendo conto del comportamento mantenuto durante le precedenti esperienze fuori sede. Gli studenti, i cui genitori non hanno versato l'assicurazione, non potranno partecipare al viaggio di Istruzione.

ART. 31 COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE E/O NECESSITA' DI ASSUMERE FARMACI

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto alle famiglie di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetto il proprio figlio/a, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato dal medico curante. In ogni caso, è richiesta alle famiglie la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo, esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori secondo le modalità sopra citate.

RESPONSABILITA' DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

ART. 32 ACCOMPAGNATORI

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli assistenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

ART. 33 OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL GRUPPO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e comunica tempestivamente il nominativo degli eventuali studenti assenti all'Ufficio di Presidenza, il quale provvede a contattare gli studenti stessi e/o le rispettive famiglie.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

ART. 34 OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni diversamente abili a loro affidati.

ART. 35 ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI

Gli assistenti accompagnatori sono responsabili della vigilanza sugli alunni diversamente abili a loro affidati per l'intero svolgimento dell'uscita didattica o del viaggio d'istruzione. Qualora l'allievo sia affidato all'assistente accompagnatore anche nelle ore notturne, l'assistente è responsabile della vigilanza per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.

ART. 36 INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Acciaro